

circolare  
**06 MARZO 2017**



Studio  
**Arlati Ghislandi**

CONSULENZA  
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 06 marzo 2017

## Oggetto

### Lavoratori mobili - registrazione sul LUL

Con la lettera circolare del 9 febbraio 2017 n. 1, il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi di tenuta e di conservazione del libro unico per i lavoratori c.d. mobili, in particolare per gli autotrasportatori dotati di cronotachigrafo a bordo del mezzo.

#### Quadro normativo

Come noto, la previsione di cui all'art. 39 comma 3 del DL 112/2008 - istitutiva del libro unico del lavoro - aveva previsto la compilazione del "LUL" con tutti i dati, tra cui anche le ore di lavoro, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo, lasciando alcune perplessità circa la gestione dei lavoratori "c.d. mobili".

Per questi ultimi le previsioni del richiamato decreto sono, peraltro, da coordinarsi con la normativa comunitaria - prevalente secondo criteri di gerarchia delle fonti - in tema di conservazione dei dischi cronotachigrafici (Regolamento Ce 561/2006 articolo 10, paragrafo 5, lettera a-ii ed articolo 33, paragrafo 2 del Regolamento Ce 165/2014). Dette norme prevedono un termine di tenuta dei dischi pari ad almeno dodici mesi dalla data di utilizzazione.

In ragione della complessità del quadro normativo, oltre che delle particolarità derivanti dal concreto svolgimento dell'attività lavorativa e dall'impossibilità di una elaborazione giornaliera delle presenze dei dipendenti, non sono tardati, a seguito dell'adozione del libro unico, chiarimenti da parte del Ministero del lavoro, soprattutto in merito alla causale da utilizzare per la registrazione delle presenze ed ai relativi termini.

#### Termini di registrazione e Causale "P"

In particolare, il Ministero del lavoro ha precisato nell'interpello 63/2009 che, con riferimento ai casi di retribuzione sfasata, i dati variabili della retribuzione (ad esempio, gli straordinari) possono essere registrati nel LUL nel mese ancora successivo ed i dati del calendario presenze possono essere registrati unitamente ai dati variabili della retribuzione cui gli stessi si riferiscono.

Tale differimento comporta che, nel settore dell'autotrasporto, stanti le previsioni della contrattazione collettiva di riferimento in base alle quali le ore di straordinario possono essere rilevate solo alla fine del periodo articolato su base multiperiodale di 4 mesi, la valorizzazione delle ore stesse nel LUL possa avvenire in uno con la registrazione dei dati variabili della retribuzione.

Nel documento il Ministero ha inoltre precisato che, nelle more, l'adempimento all'obbligo di registrazione dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili può essere assolto indicando la presenza del lavoratore con l'annotazione della lettera "P" (presente) e procedendo mensilmente al riepilogo dell'orario effettivamente svolto.

#### Ultimi chiarimenti ministeriali

Il Ministero del lavoro, nella lettera circolare in oggetto, ha confermato il precedente orientamento, sicché viene ribadito che per i lavoratori mobili le registrazioni dell'orario lavorativo effettivamente svolto possa avvenire in un momento successivo rispetto al mese di competenza. Più specificatamente, è possibile l'inserimento delle ore realmente lavorate entro 4 mesi dallo svolgimento delle stesse, congiuntamente agli elementi variabili della retribuzione.

Nelle more della registrazione dell'orario di lavoro effettivo, può essere indicata giornalmente la presenza del lavoratore mediante l'inserimento della lettera "P" e, in ogni caso, deve essere conservata la documentazione probante l'orario di lavoro (dischi cronotachigrafici analogici e dati scaricati dalle carte tachigrafiche digitali).

In conclusione, il Ministero del lavoro, anche al fine di definire l'apparato sanzionatorio sotto esaminato, ha formulato le seguenti regole di cui tener conto nella tenuta del libro unico per i lavoratori mobili del settore dell'autotrasporto:

- 1) il Libro Unico del Lavoro deve essere conservato per almeno 5 anni;
- 2) la registrazione dei dati relativi all'orario di lavoro del personale mobile che ha un orario multiperiodale deve essere compiuta entro 4 mesi dallo svolgimento effettivo della prestazione medesima, onde non incorrere in una irregolarità;
- 3) la registrazione differita dell'orario di lavoro è consentita qualora vengano conservati i documenti probanti l'effettivo orario di lavoro;
- 4) i dischi cronotachigrafici debbono essere conservati per un anno in adempimento dell'obbligo di conservazione della documentazione del personale mobile previsto dalla normativa europea.

### Sanzioni

Nel caso in cui si omettessero o si registrassero tardivamente i dati relativi all'orario di lavoro, si configurerebbe un'ipotesi di illecito amministrativo.

Si rammenta che, salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati sul LUL che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro.

Se la violazione si riferisce a più di:

- cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 euro a 3.000 euro;
- dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.000 euro a 6.000 euro.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

**Daniela Ghislandi**

Dottore Commercialista  
Revisore contabile

